

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3 ANNI), AI SERVIZI PER L'INFANZIA (3/6 ANNI), AI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI (0/3 ANNI) E AI SERVIZI ESTIVI**

**CAPITOLO I – PARTE GENERALE**

**TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI**

**Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso ai servizi per la prima infanzia (0/3 anni), ai servizi per l'infanzia (3/6 anni), ai servizi integrativi e domiciliari 0/3 anni, sperimentali 0/6 anni e ai servizi estivi organizzati dal Comune di Parma. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle modalità di accesso ai servizi al fine di assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per l'ammissione a:

- a) servizio nidi d'infanzia
- b) servizi integrativi 0/3 anni
  - servizi domiciliari 0/3 anni e PGE (piccolo gruppo educativo)
  - servizi sperimentali 0/6 anni
- c) servizio scuole d'infanzia
- d) servizi estivi per le fasce d'età 0/6 e per 6/14 anni

**Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, sono esplicitate alcune definizioni che costituiscono un glossario completo per rendere fruibile nel miglior modo possibile lo strumento:

**a) Nido d'Infanzia:** Servizio socio-educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini in età compresa tra i quattro mesi e i 3 anni con orario 7:30 – 16:00;

**b) Servizi integrativi**

**1** - Servizi domiciliari/Pge: comprendono il servizio di Educatore domiciliare e il servizio di Piccolo Gruppo

Educativo. Sono servizi per bambini da 0 a tre anni svolti in uno spazio dedicato all'interno del domicilio dell'educatore o in altro contesto a ciò dedicato;

**2** - Servizi sperimentali 0/6 anni: servizi che accolgono bambini dai 18 mesi ai 5 anni con progetto approvato dal nucleo di valutazione)

**3** - Servizio Spazio bambini: Servizio integrativo di breve accoglienza per bambini in età da 1 a 3 anni, funzionante in orario antimeridiano, per un massimo di 5 ore. Nel periodo di permanenza non è previsto il pasto;

**c) Scuola d'Infanzia:** La Scuola d'infanzia è un servizio aperto a tutti i bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni con orario 7:30 – 16:00;

**d) Centro Giochi Pomeridiano 0/3 anni e 3/6 anni:** Servizio di accoglienza dei bambini dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia, con orario integrativo (dalle ore 16,00 alle ore 18,00) rispetto al servizio ad orario normale;

**e) Orario dei servizi:** articolazione dell'orario di funzionamento delle strutture nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, che copre la fascia oraria dalle ore 7,30/8,00 alle ore 16,00;

**f) Servizio ad orario ridotto:** articolazione dell'orario di funzionamento delle strutture nidi d'infanzia a gestione diretta che copre una fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 13,00;

**g) Centro per bambini e famiglie:** Servizio integrativo al nido d'infanzia che accoglie bambini di età da 0 a 3 anni, con adulto accompagnatore, che non frequentano altri servizi per la prima infanzia;

**h) Centri estivi:** Servizi funzionanti durante il periodo estivo, in città o nelle immediate vicinanze, che accolgono bambini e ragazzi di età tra i 3 e i 14 anni cui propongono diverse attività ludico-educative;

**i) Servizio estivo:** servizio organizzato dal Comune nel periodo estivo nella fascia di età 0 – 6 anni, rivolto agli utenti che frequentano i nidi e le scuole d'infanzia comunali (gestione diretta e partecipata) e le scuole infanzia statali;

**l) Corsi di formazione:** si intendono corsi di formazione organizzati da enti pubblici (es. corsi di formazione regionali);

**m) Nucleo Familiare:** Nucleo anagrafico nel quale siano presenti il/i genitore/i coniugati, non coniugati o iscritti nel registro delle unioni civili;

**n) Nucleo Mono genitoriale:** Nucleo anagrafico dove sia presente un solo genitore/tutore ed almeno un figlio minore convivente. Possono inoltre essere presenti anche figli maggiorenni a condizione che siano stati fiscalmente a carico (almeno in parte) all'adulto nell'anno di imposizione fiscale concluso. Nel caso l'adulto abbia contratto legame coniugale, fatta salva la condizione di vedovanza, deve essere intervenuto divorzio, allontanamento, separazione legale, abbandono da parte di uno dei coniugi o altra casistica esplicitamente prevista dal DPCM 189/10131 e successive modifiche ed integrazioni.

Viene considerato assimilabile al precedente il nucleo anagrafico con le medesime caratteristiche dove, oltre al primo adulto, ve ne siano altri, purché parenti entro il 2° grado, che siano, alla stessa data in cui viene considerato il nucleo, già assegnatari di indennità di accompagnamento (a causa dell'impossibilità a deambulare senza accompagnatore od a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana) oppure di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.

Viene altresì considerato assimilabile ai precedenti il nucleo anagrafico con le medesime caratteristiche dove l'adulto anagraficamente convivente sia il tutore legale del/dei minore/i dovendosene anche accollare l'onere del mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

All'interno dell'abitazione non devono avere la propria dimora abituale altre persone oltre a quelle registrate nel nucleo familiare anagrafico (ciò comporta che il nucleo di fatto ed il nucleo anagrafico devono coincidere) con la sola esclusione di parenti entro il 2° grado (riferiti al bambino per cui si presenta la domanda) oppure, in alternativa, non più di un convivente adulto. Le condizioni di nucleo mono genitoriale riconosciute sono le seguenti:

1. vedovo/a;
2. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
3. in altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale e previste dal DCPM 159/2013 e successive modifiche;
4. legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 159/2013 e successive modifiche;
5. nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore non convivente.

La condizione di tutore legale di minore/i convivente/i nel suo stato di famiglia anagrafico e rispetto al/ai quale/i è tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 C.C. viene considerata assimilata al precedente punto 3 ed ivi collocata.

Nel rispetto dell'ordine in cui sono state elencate le condizioni sopra descritte è disciplinata l'attribuzione di priorità a ciascuna condizione o gruppo di condizioni rispetto alle altre per l'accesso a servizi o la concessione di benefici.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI COMUNI DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3ANNI) E PER L'INFANZIA (3/6 ANNI)**

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni comuni descritte nel presente Titolo II si applicano ai servizi per la prima infanzia (Nidi d'Infanzia, Spazio Bambini, servizi domiciliari, servizi sperimentali) e ai servizi per l'infanzia (Scuole d'infanzia), con esclusione del Servizio Centro per Bambini e Famiglie, del Centro Giochi Pomeridiano e dei Servizi Estivi.

#### **Art. 5 - Iscrizione ai servizi**

1. L'accesso al servizio è disciplinato da apposito bando comunale annuale che definisce nel dettaglio i tempi e le modalità di presentazione delle richieste per l'iscrizione al servizio medesimo e le relative comunicazioni.

2. Eventuali domande presentate oltre il termine previsto dal bando saranno accettate entro i seguenti termini:

- Entro il 30 giugno per le domande presentate dalla chiusura del bando sino al 30 giugno;
- Entro il 30 settembre per domande presentate dal 1° luglio al 30 settembre.

Le domande tardive verranno prese in considerazione solo a disponibilità di posti, in ordine di graduatoria sulla base delle date di chiusura come sopra specificato e, all'interno di ogni singola graduatoria a prescindere dalla data di presentazione.

3. Possono presentare domanda le famiglie, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai servizi previsti dal presente Regolamento, residenti nel Comune di Parma. Rientrano in questa fattispecie anche le famiglie che hanno l'iscrizione anagrafica ancora in istruttoria alla data di scadenza del bando. In tali casi, ai fini della formazione della graduatoria sarà verificato l'eventuale annullamento dell'iscrizione richiesta a Parma con ripristino della situazione precedente.

4. Eventuali domande di famiglie non residenti nel Comune di Parma saranno prese in considerazione in base all'art.8 (Criteri di precedenza per l'assegnazione del posto).

#### **Art. 6 - Criteri per l'assegnazione del punteggio**

1. L'attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai Servizi per la prima infanzia (0/3 anni) e ai Servizi per l'infanzia (3/6 anni) con esclusione del Servizio Centro per bambini e famiglie, del Centro giochi Pomeridiano e dei Servizi estivi, è effettuata sulla base di:

- a) Caratteristiche del Nucleo Familiare
- b) Caratteristiche del lavoro dei genitori
- c) Ulteriori elementi che costituiscono punteggi aggiuntivi

2. I requisiti e le condizioni che determinano il punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di annullare la domanda e di ripresentarla, entro la scadenza del bando, nel caso in cui si modifichino delle condizioni nelle more della scadenza del bando.

#### **A. NUCLEO FAMILIARE**

**A.1. Numero dei figli di età fino a 6 anni** (escluso quello per cui si fa domanda e la fattispecie di cui al punto 6)

Per ogni figlio fino a 6 anni      punti 3,0

#### **Numero figli da 7 ad 13 anni**

Per ogni figlio da 7 a 13 anni      punti 2,0

**A.2. Bambino che presenta disturbi di sviluppo** e condizioni sanitarie con indicazione di una socializzazione precoce (come da certificato specialistico rilasciato da struttura pubblica o convenzionata) e/o invalidità civile (vedi art. 9), certificazione L. 102/2009 e utenti in corso di valutazione per la certificazione Legge 104/1992.  
punti 35

**A.3. Padre, madre, fratello o sorella invalidi** (esibizione del certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili):

- A3.1.** Invalidità dal 46% ed inferiore a 2/3      punti 13,0
- A.3.2.** Invalidità superiore a 2/3      punti 24,0
- A.3.3.** Invalidità pari al 100%      punti 35,0

**A.4. Altri parenti entro il 2° grado** (nonni riferiti al bambino) completamente impediti fisicamente (invalidità oltre 2/3) purché conviventi e residenti nel nucleo e non ospiti di struttura protetta (come da certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili)

**A.4.1.** Invalidità superiore a 2/3 punti 12,0

**A.4.2.** Invalidità pari al 100% punti 17,5

#### **A.5. Nucleo Mono genitoriale**

**A.5.1.** Vedovo/a punti 28,0

**A.5.2.** Nubile/celibe con figlio riconosciuto da un solo genitore punti 28,0

**A.5.3.** In altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi indicate all'art. 3, lett. c) ed e) del DPCM 159/2013 e s.m.i. (punteggio non cumulabile con quello relativo al lavoro dell'altro genitore) punti 28,0

**A.5.4.** Nei casi di separazione legale, cessazione degli effetti civili, scioglimento, nullità del matrimonio indicati all'art. 3, lett. a), b), d) DPCM 159/2013 e s.m.i (punteggio non cumulabile con quello relativo al lavoro dell'altro genitore) punti 20,0

**A.5.5.** Nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore non convivente (punteggio non cumulabile con quello del lavoro dell'altro genitore) punti 20,0

**A.6. Gemelli** (punteggio alternativo a quello del punto A1) per i quali viene presentata la domanda punti 4,0

In caso di gemelli per i quali non sia possibile assegnare la stessa struttura, per esaurimento dei posti disponibili, previa autorizzazione scritta di un genitore, il Servizio potrà collocare entrambi i bambini nella struttura con posti disponibili per entrambi i bambini, fatto salvo l'ordine di punteggio in graduatoria, scendendo nell'ordine delle preferenze espresse sulla domanda di ammissione.

**A.7. Altra gravidanza** (non riferita al bambino per il quale si fa domanda), accertata nei termini previsti dal bando (se è prevista la nascita di gemelli doppio punteggio) punti 3,0

#### **B. LAVORO DEI GENITORI** (Genitore dichiarante e altro genitore)

**B.1.** Le tipologie di occupazione possono essere:

- Occupato autonomo, dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi;
- Occupato con incarichi continuativi/incarichi saltuari inferiori a 6 mesi nell'ultimo anno precedente alla scadenza del bando.
- Disoccupato
- Studente non lavoratore.

**B.2.** Sono equiparati alle posizioni di lavoro dipendente stabile le situazioni di incarico annuale, contratto di formazione lavoro, apprendista, dottorato di ricerca, borsista, specializzando.

**B.3.** Per incarico annuale si intende quello della durata superiore ai SEI MESI nel corso dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione e fino alla data di scadenza del bando. Sono equiparati altresì al tempo indeterminato gli incarichi di collaborazione, contratti a progetto, collaborazioni coordinate continuative, iscrizioni a cassa lavoratori dello spettacolo, tirocinio formativo, formazione lavoro, formazione specialistica (es. medici specializzandi), praticantato e contratti analoghi ai precedenti aventi caratteristiche di continuità e rinnovabilità e di durata complessiva superiore a SEI MESI.

**B.4.** I punteggi di cui al punto B relativi al genitore non convivente con il bambino non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti A.5.3, A.5.4 e A.5.5 del Nucleo mono genitoriale.

**B.5. Lavoratore studente** (cumulabile con il punto B6)

Il punteggio sarà assegnato per la frequenza a corsi di: scuola del primo ciclo dell'istruzione; di scuola secondaria di secondo grado; Università limitatamente alla prima laurea e alla laurea magistrale o di specializzazione  
punti 3,0

**B.6. Orario settimanale di lavoro**

Per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione lavoro si considera l'orario contrattuale.

Tipologia: Occupato (autonomo, dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi)

**ORARIO DI LAVORO:**

<b>B.6.1</b> Meno di 15 ore	punti 13,00
<b>B.6.2</b> Da 15 e inferiore a 25 ore	punti 16,00
<b>B.6.3</b> Da 25 ore e inferiore a 36 ore	punti 18,00
<b>B.6.4</b> Da 36 ore e oltre	punti 20,00

**B.7** Per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione lavoro si considera l'orario contrattuale.

L'orario settimanale di lavoro degli insegnanti con CCNL che prevede il tempo pieno da 18 a 24 ore settimanali, viene convenzionalmente raddoppiato.

**B.8** I punti B.11, B.12 e B.13 sono assegnati alla tipologia di "Occupato autonomo o dipendente a tempo indeterminato o tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi".

**B.9** I punti B.11, B.12 e B.13, relativi ai disagi di lavoro, sono fra loro incompatibili, cioè non si possono sommare in termini di punteggio. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si assegnerà quella con il punteggio più alto.

**B.10** Il punto B11 non è compatibile con il punto B.14. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si procederà assegnando la caratteristica con il punteggio più alto.

### **B.11. Trasferte**

Per periodi che comportano assenze con pernottamenti effettuati nell'anno precedente e fino alla scadenza del bando relativi al lavoro attuale. Il punteggio viene assegnato solo se il genitore è residente con il bambino.

<b>B.11.1</b> Periodo complessivo di almeno 181 notti	Punti 6,00
<b>B.11.2</b> Periodo complessivo tra 91 e 180 notti	Punti 4,00
<b>B.11.3</b> Periodo complessivo tra 30 e 90 notti	Punti 2,00

**N.B.** Per periodo complessivo si intende la somma delle notti di assenza.

### **B.12. Pendolarità quotidiana**

Per pendolarità si intende lo "spostamento quotidiano che i lavoratori devono affrontare per recarsi dalla sede abitativa al luogo di lavoro e viceversa" e che crea, proprio perché quotidiano e con un percorso obbligatorio ben definito, un disagio evidente e soprattutto inevitabile. La distanza chilometrica considerata è quella tra il Comune di residenza e il Comune del luogo di lavoro come calcolato automaticamente dall'applicativo. Tale distanza si considera solo se il genitore è residente con il bambino. Il calcolo delle distanze avviene considerando il percorso più breve da sistema digitale di geo localizzazione riconosciuto.

<b>B.12.1.</b> Da 15 e inferiore a 40 km	punti 1,50
<b>B.12.2.</b> Da 41 e inferiore a 70 km	punti 2,5
<b>B.12.3.</b> Da 71 km	punti 4,00

### **B.13. Pendolarità non quotidiana o senza sede fissa**

Il punteggio viene attribuito alle tipologie di lavoro che comportano uno spostamento dal Comune di residenza ad altri Comuni, almeno uno dei quali distante non meno di 15 Km (relativamente al percorso più breve di sola andata) ed è riferito in particolare ai rappresentanti, agenti di commercio, camionisti e tutti i lavoratori che hanno più sedi di lavoro al di fuori del proprio Comune di residenza.

Il punteggio viene attribuito in base alla sede di lavoro prevalente.

Il punteggio viene attribuito solo se il genitore è residente con il bambino. Il calcolo delle distanze avviene considerando il percorso più breve da sistema digitale di geo localizzazione riconosciuto.

<b>B.13.1</b> Da 15 e inferiore a 100 Km	punti 1,0
<b>B.13.2</b> Oltre i 100 Km	punti 2,0

*Il successivo punto B.14 non è compatibile con il punto B.11. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si procederà assegnando la caratteristica con il punteggio più alto.*

### **B.14. Lavoratori con impegno notturno**

Si considera impegno notturno quello di almeno 4 ore continuative nella fascia oraria 22 – 06 previsto dal contratto di lavoro.

Il punteggio viene attribuito solo se il genitore con impegno notturno è residente con il bambino.

<b>B.14.1</b> Da 13 notti al mese	punti 7,0
-----------------------------------	-----------

**B.14.2** Da 6 a 12 notti al mese                      punti 4,5

**B.14.3** Da 2 a 5 notti al mese                        punti 2,5

*I successivi punti B.15, B.16, B.17 e B.18 non sono cumulabili tra di loro e con altri punteggi riferiti al lavoro.*

**TIPOLOGIA: OCCUPATO CON INCARICHI CONTINUATIVI/INCARICHI SALTUARI INFERIORI A 6 MESI, TIROCINI FORMATIVI OBBLIGATORI**

**B.15. Incarichi da 3 a 6 mesi**

Incarichi a tempo determinato da 3 mesi fino ai 6 mesi cumulabili nell'ultimo anno precedente alla scadenza del bando. (es. contratti a progetto, collaborazioni coordinate continuative, iscrizioni a cassa lavoratori dello spettacolo, tirocinio formativo, formazione lavoro, praticantato e contratti analoghi ai precedenti)

– in relazione all'impegno orario settimanale:

**B.15.1.** Fino a 25    punti 11,5

**B.15.2.** Da 25 e inferiore a 36 ore                      punti 14,0

**B.15.3.** Da 36 e oltre                                        punti 16,0

**B.16. Incarichi saltuari inferiori a 3 mesi**

Incarichi saltuari, inferiori a 3 mesi, effettuati nell'anno precedente e fino alla data della presentazione della domanda, senza carattere di continuità e rinnovabilità, prestazioni occasionali di lavoro autonomo e/o dipendente    punti 9,0

**TIPOLOGIA: DISOCCUPATO**

**B.17. Disoccupati da almeno 3 mesi alla data di scadenza del bando**

Per l'assegnazione del punteggio è necessario produrre almeno uno dei seguenti documenti:

- certificazione per situazione di mobilità;
- certificato di iscrizione a corsi di formazione per l'anno scolastico corrente riconosciuti da enti pubblici,
- certificato di iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi o documenti sostitutivi nel caso di graduatoria dell'Ufficio scolastico provinciale (graduatorie valide per l'anno scolastico oggetto della domanda);
- DISOCCUPATO AI SENSI ART.N 19 C.1 di Lgs. 150/2015, che abbia dichiarato in forma telematica al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
- lettera di licenziamento avvenuta nei tre mesi precedenti la scadenza del Bando;
- certificato di idoneità conseguito in un pubblico concorso risalente a non più di 2 anni dalla data di scadenza del bando.

In assenza di documentazione il punteggio non sarà attribuito

punti 6,5



## **TIPOLOGIA: STUDENTE NON LAVORATORE**

### **B.18. Studenti non lavoratori**

Si considera la frequenza di scuola media superiore, Università o scuola di specializzazione relativa all'anno scolastico in corso, tirocinio obbligatorio, praticantato in corso e con durata minima di 1 anno, gli studenti universitari devono essere in corso rispetto agli anni previsti dal corso di studi.

- B.18.1.** Con obbligo di frequenza      punti 9,0
- B.18.2.** Senza obbligo di frequenza      punti 5,0
- B.18.3** Pendolarità per sedi universitarie diverse dalla sede di Parma      punti 1,5

### **C. PUNTEGGI AGGIUNTIVI**

- C.1.** Domande di bambini supportate da relazione dell'Assistente sociale del Comune di Parma  
Punti 70,0
- C.2.** Domande di iscrizione di bambini con un genitore detenuto/in stato di detenzione domiciliare  
Punti 28,0
- C.3.** Domande di iscrizione di bambini di 5 anni di età      punti 12,0
- C.4.** Bambini in affidamento preadottivo e familiare      punti 6,5
- C.5.** Famiglia con un altro figlio che stia frequentando e che continuerà a frequentare nell'anno scolastico di riferimento del Bando i servizi per l'infanzia del Comune di Parma con ammissione da graduatoria comunale o che ha presentato domanda per i servizi per l'infanzia del Comune di Parma per l'anno scolastico cui si riferisce il bando      Punti 2,0
- C.6.** Famiglia con un altro figlio che sta frequentando, che frequenterà nell'anno scolastico di riferimento del Bando o che ha fatto domanda per la scuola primaria      punti 1,5
- C.7.** Bambini ammessi con graduatoria del Comune di Parma e provenienti dai servizi 0/3 anni, che presentano domanda per la scuola dell'infanzia      punti 2,0

### **Art. 7- Formazione della graduatoria**

1. La graduatoria delle domande presentate nei termini sarà formulata nel rispetto del seguente ordine:
  - a. residenti nel Comune di Parma (per l'ammissione al Servizio richiesto vale quanto disciplinato all'art. 5 del presente Regolamento).
  - b. non residenti nel Comune di Parma.
2. Espletata l'istruttoria, ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio valido per la collocazione del bambino/a in graduatoria. Conclusa tale fase ad ogni richiedente sarà inviata un lettera indicante il punteggio assegnato corrispondente alle dichiarazioni rese nella domanda; nella stessa nota saranno indicate le scelte

delle strutture espresse in sede di domanda compatibili con le tipologie di servizio e fasce d'età. La nota stabilirà un termine entro cui ogni utente potrà richiedere la correzione di errori materiali da parte degli uffici e la modifica delle strutture scelte.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli e, nel caso, revocare punteggi già attribuiti per i quali è stata verificata la perdita dei requisiti.

Il punteggio assegnato sarà considerato definitivo al fine della formazione della graduatoria, salvo i seguenti casi:

- a)** errori da parte dell'ufficio competente. In tale caso si provvederà alla rettifica in qualsiasi momento, anche a seguito di segnalazione da parte della famiglia. In questo caso sarà variata la posizione in graduatoria a partire dalla data della segnalazione dell'errore.
- b)** rettifiche dovute ad esito negativo di controlli sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda ancora in corso alla data di approvazione della graduatoria. Nel caso in cui sia stato assegnato il posto l'eventuale revoca del punteggio potrà determinare la collocazione della domanda nella lista d'attesa.
- c)** rettifiche dovute alla presentazione di certificazioni specialistiche rilasciate da strutture pubbliche o convenzionate e certificazioni in corso di valutazione ai fini del riconoscimento della Legge 104/1992.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità indicate nel presente regolamento.

#### **Art. 8 - Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti**

I posti vengono assegnati secondo la graduatoria e in base alla disponibilità dei posti, nel rispetto del seguente ordine e fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 9 (Criteri di priorità) e 10 (Riserva dei posti):

- a)** domande pervenute entro i termini: residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata nei termini (residenza del bambino e di almeno un genitore);
- b)** residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine ed entro la scadenza del 30 giugno (residenza del bambino e di almeno un genitore);
- c)** residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata dal 1<sup>a</sup> luglio al 30 settembre (residenza del bambino e di almeno un genitore);
- d)** non residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
- e)** non residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine ed entro il 30/6;
- f)** non residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine dal 1<sup>a</sup> luglio al 30 settembre.

## **Art. 9 - Criteri di priorità**

**1.** Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino (precede quello di età maggiore).

**2.** Il bambino, assegnatario di un posto in una struttura diversa da quella che il fratello/sorella continuerà a frequentare per l'anno scolastico di riferimento del bando, con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa a tempo indeterminato, avrà la precedenza nella lista d'attesa della struttura fino all'apertura del servizio (su richiesta dei genitori).

**3.** Qualora venga presentata, dopo la scadenza dei termini fissati dal bando, una domanda supportata da relazione dell'Assistente Sociale del Comune di Parma, il bambino sarà ammesso con priorità nella graduatoria dei bambini in lista d'attesa delle domande presentate fuori termine.

**4.** La domanda fuori termine per i bambini in affidamento preadottivo e familiare, affidati alle famiglie, viene collocata in graduatoria nel seguente modo:

- se la domanda è presentata **prima** dell'approvazione della graduatoria delle domande presentate nei termini, essa viene collocata nella graduatoria nella posizione che spetta per punteggio;

- se la domanda è presentata **dopo** l'approvazione della graduatoria delle domande presentate nei termini, essa viene collocata nella posizione che spetta per punteggio nella lista d'attesa delle domande presentate nei termini.

**5.** La presentazione di una certificazione specialistica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate **e/ o invalidità civile (vedi art.9), certificazione L.102/2009** o in corso di valutazione per il riconoscimento della Legge 104/1992 di cui al punto A.2, presentate dopo i termini di scadenza del bando determina l'attribuzione del punteggio di cui al punto A2 alla domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria e la domanda verrà collocata in base al punteggio ottenuto

## **Art. 10 - Riserva dei Posti**

**1.** Le domande di minori con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 – residenti nel Comune di Parma e presentate nei termini del Bando - hanno la precedenza sulle ammissioni ai servizi per la prima infanzia 0/3 anni e ai servizi per l'infanzia 3/6 anni.

**2.** Qualora la domanda, come sopra indicata, venga presentata dopo la scadenza dei termini fissati da bando per l'iscrizione, il bambino con disabilità sarà ammesso con priorità nella graduatoria dei bambini in lista d'attesa delle domande presentate nei termini.

## **Art. 11 - Graduatoria delle domande in lista d'attesa**

**1.** La lista d'attesa ricomprende le domande che pur avendo diritto all'assegnazione di un posto non possono essere soddisfatte relativamente alle preferenze espresse quali il plesso e la tipologia di servizio.

**2.** La graduatoria della lista d'attesa per le domande non soddisfatte sarà tenuta in considerazione per l'assegnazione dei posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre. Dopo tale data, eventuali rinunce al servizio, verranno sostituite sentito il Responsabile del Servizio.

## **Art. 12 - Aggiornamento della graduatoria delle domande in lista d'attesa dopo la chiusura del bando**

1. La graduatoria delle domande collocate in lista d'attesa a seguito dell'approvazione della graduatoria, potrà essere modificata a seguito di:

- inserimento di bambini in affidamenti preadottivi e familiari;
- inserimento di bambini con certificazione L. 104,
- rettifiche punteggio dovute alla presentazione di certificazioni specialistiche rilasciate da strutture pubbliche o convenzionate e certificazioni in corso di valutazione ai fini del riconoscimento della Legge 104/1992;
- ritiro dai servizi,
- collocazione in lista d'attesa a seguito di controlli con esito negativo,
- collocazione di domande in lista d'attesa a seguito applicazione del comma 2 del presente articolo,
- eventi eccezionali oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 16,
- collocazione con priorità di domande supportate da relazione dell'Assistente Sociale presentate, dopo la scadenza del bando, nelle graduatorie fuori temine.

2. L'utente collocato nelle liste d'attesa a cui venga proposto, anche telefonicamente, un posto fra quelli scelti, avrà 5 giorni di tempo per accettare il posto attraverso la procedura online. In caso di mancata accettazione entro il termine previsto, il posto sarà revocato d'ufficio, con la possibilità di rimanere in lista d'attesa sulle strutture che, in ordine di preferenza sono state indicate in ordine precedente al posto offerto. La mancata accettazione del posto sino alla seconda proposta, da inviare con la procedura online entro il termine di 5 gg, determina il ritiro della domanda e l'utente sarà cancellato dalla graduatoria della lista d'attesa.

Il rifiuto della struttura corrispondente alla prima scelta determina il ritiro della domanda.

## **Art. 13 - Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti**

1. Qualora, per sopravvenuti motivi, nonostante l'esito positivo della graduatoria, i genitori / tutori non intendano inserire il bambino nel servizio, sono tenuti a presentare la rinuncia al posto con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Se la rinuncia è comunicata entro 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria non sarà assoggettata ad alcun onere.

3. Qualora la rinuncia al posto pervenga successivamente al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, ma prima dell'inserimento, l'utente è tenuto a pagare una somma a titolo rimborso spese per procedura ed oneri legati all'organizzazione del servizio. Tale somma è definita nel piano tariffario annuale.

4. Le rinunce pervenute dal giorno di inserimento in avanti, anche in assenza di frequenza, comportano l'obbligo del pagamento della tariffa mensile, secondo quanto previsto all'art. 12 del vigente Regolamento per la determinazione delle Tariffe vigente.

5. La rinuncia al posto assegnato, presentata dopo il termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria determina la rinuncia definitiva al servizio.

#### **Art. 14- Modalità di inserimento dei bambini nuovi iscritti**

1. L'inserimento dei bambini avviene gradualmente dall'inizio dell'anno scolastico indicativamente fino alla fine di ottobre.

Le date di inserimento sono concordate tra le famiglie e gli educatori / insegnanti della sezione.

2. In caso di assegnazione del posto dopo l'inizio dell'anno scolastico, gli accordi per l'inserimento sono concordati con gli educatori / insegnanti della sezione entro 10 giorni dalla data di comunicazione del posto assegnato.

3. La data di inserimento può essere rimandata, previa richiesta scritta corredata da certificato medico e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Trascorso tale termine dovrà essere effettuato l'inserimento pena la decadenza dall'iscrizione al servizio, come disciplinato all'articolo successivo.

#### **Art. 15 - Mantenimento/ Revoca del posto assegnato**

1. In caso di mancata frequenza del bambino fino a due mesi consecutivi, il posto assegnato viene mantenuto con pagamento della retta calcolata come indicato nello specifico Regolamento per l'applicazione delle rette dei servizi educativi.

2. Qualora la mancata frequenza superi i due mesi, fatti salvi casi eccezionali documentati da comunicare all'ufficio iscrizioni ai fini del mantenimento del posto con pagamento della retta, si determina la revoca dall'iscrizione al servizio.

3. Nel caso in cui i genitori non partecipino alle riunioni di inizio anno e non contattino, entro la prima settimana di settembre, l'ufficio iscrizioni o la struttura, al fine di prendere accordi per l'inserimento, il posto verrà revocato, salva ulteriore avviso di revoca da parte degli uffici indirizzato alla mail dichiarata in domanda.

4. L'accertato ed ingiustificato mancato pagamento delle rette per oltre tre mesi nello stesso anno scolastico, protratto, dopo il sollecito, per ulteriori 30 giorni, determinerà la revoca del posto per il successivo anno scolastico.

#### **Art. 16 - Commissione di Settore**

1. E' istituita una Commissione, composta da:

a) Direttore del Settore con funzioni di Presidente;

b) Responsabile del Servizio nidi d'infanzia o del Responsabile del Servizio scuole d'infanzia o del Responsabile del Servizio servizi per la scuola, con funzioni di componente;

c) Responsabile del Servizio servizi generali educativi, con funzioni di componente.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) Valuta, in caso di disponibilità di posti, se prorogare il termine per l'accoglimento delle domande oltre il 30 settembre;

- b)** esamina le eventuali istanze di revisione dei punteggi per l'ammissione ai servizi;
- c)** valuta, con l'eventuale ausilio dell'assistente sociale referente, situazioni di minori ai fini dell'ammissione a servizi per l'infanzia, anche in deroga al presente Regolamento;
- d)** collabora con la Struttura Operativa comunale preposta ai Controlli, per la definizione di criteri interpretativi laddove questi si rendano necessari per il corretto svolgimento dell'attività di istruttoria e controllo, con riferimento al presente Regolamento ed al Bando per l'accesso ai servizi che verranno di volta in volta pubblicati;
- e)** esamina le istanze dei genitori presentate nell'ambito dei servizi erogati dal Settore Educativo per situazioni familiari particolari.

## **CAPITOLO II – PARTE SPECIALE**

### **TITOLO III – SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - 0/3 ANNI**

#### **Art. 17 - Requisiti per l'accesso**

- 1.** Per l'accesso al nido d'infanzia, i genitori possono presentare domanda per bambini con data presunta parto entro il successivo 30/4 ed entro il terzo anno di età, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2.** Nel caso di approvazione della graduatoria prima del termine del 30/4, i posti spettanti sulla base della data presunta parto, saranno assegnati provvisoriamente in attesa della verifica della data effettiva del parto. La nascita avvenuta dopo il termine del 30/4 determinerà la decadenza dalla graduatoria. La domanda, su richiesta della famiglia potrà essere inserita tra le domande presentate fuori termine.
- 3.** Dopo la scadenza del bando potranno presentare domanda le famiglie con bambini nati o con data presunta del parto compresa tra il 1<sup>a</sup> maggio e il 30 giugno. Tali domande saranno inserite, sulla base del punteggio, nelle graduatorie dei fuori termine. I bambini comunque potranno essere inseriti non prima del compimento del 4<sup>a</sup> mese di età.

#### **Art. 18 – Graduatoria**

- 1.** La graduatoria per l'ammissione ai servizi 0/3 sarà formulata sulla base dei criteri previsti al Capitolo I, Titolo II, artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
- 2.** Le graduatorie formulate sono tre e precisamente: piccolissimi (da 4 mesi a 12 mesi), piccoli (12 mesi a 24 mesi), grandi (da 24 mesi a 36 mesi).

#### **Art. 19 - Assegnazione del posto**

- 1.** L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 8 (Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti) e 9 (Criteri di priorità).

**2.** E' consentito indicare la propria preferenza per un numero limitato di strutture, secondo le modalità indicate nel bando.

**3.** In mancanza di disponibilità di posti per le preferenze espresse nel modulo di domanda di accesso al servizio, il bambino resterà inserito nella graduatoria della lista d'attesa di cui all'art. 11, in quanto non vengono assegnate d'ufficio strutture non richieste dalla famiglia.

**4.** Qualora venga assegnato un posto che non corrisponde alla prima scelta espressa, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa per la prima preferenza espressa fino a 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando l'assegnazione ottenuta. Dopo tale data verrà considerato definitivo il posto assegnato. In caso di rifiuto della struttura assegnata, l'utente potrà rimanere in lista d'attesa sulle altre strutture che, in ordine di preferenza, sono state indicate con ordine precedente, come disciplinato all'art. 12.

**5.** Le rinunce al posto presentate successivamente al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria sono disciplinate dall'art. 13 (Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti).

**6.** L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso in cui risultassero dei posti ancora disponibili, di rendere noti i posti eventualmente rimasti liberi per ogni singola struttura, unitamente al termine entro il quale gli utenti potranno richiedere l'aggiunta di altre preferenze o variazioni di quelle già espresse. Dopo tale termine saranno attribuiti i posti in base al punteggio.

**7.** L'assegnazione alla specifica tipologia di servizio di cui all'art. 7 (Formazione della graduatoria) è vincolante per tutto il periodo di permanenza del bambino nel Servizio 0/3 anni.

**8.** Il passaggio ad altra tipologia di servizio (es. da Spazio bambini a Nido comunale o in convenzione, da Nido comunale a Nido privato in convenzione e viceversa) può avvenire a seguito di presentazione di nuova domanda nel successivo anno scolastico. Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando il posto dell'anno precedente.

Dopo tale data sarà confermata la precedente assegnazione.

**9.** I fratelli non verranno inseriti e/o trasferiti nella stessa sezione mista o sperimentale 0/6.

I gemelli non verranno inseriti e/o trasferiti nella stessa sezione sperimentale 0/6.

**10.** I posti sono assegnati nelle seguenti tipologie di servizio:

**a)** servizio di Nido ad orario normale: dalle ore 7,30 alle ore 16,00

**b)** servizio di Nido ad orario ridotto (laddove previsto): dalle ore 7,30 alle ore 13.00

**c)** spazio bambini: orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13.00

**d)** P.G.E.: dalle 8,00 alle 16,00 (senza servizio di Centro giochi pomeridiano).

Il passaggio dal servizio di nido ad orario normale al servizio ad orario ridotto (o viceversa) può avvenire solo una volta nel corso dell'anno scolastico.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità indicate dal presente Regolamento.

## **Art. 20 - Trasferimento ad altro plesso nell'anno scolastico successivo**

**1.** Il trasferimento ad altro plesso è possibile solo nell'anno scolastico successivo e all'interno delle seguenti tipologie di servizi a gestione comunale (diretta e indiretta):

- Servizio di Nidi d'Infanzia (da Nido ad altro Nido)
- Servizio di Spazio bambini (da Spazio Bambini ad altro Spazio Bambini).

**2.** Il trasferimento da un nido ad un altro nido con una tipologia di orario superiore è possibile solo in caso di aumento di orario di lavoro dei genitori, debitamente documentato e avvenuto successivamente alla presentazione della domanda.

**3.** Le richieste di trasferimento da un nido comunale ad altro nido comunale hanno la priorità sulle domande di iscrizione. Le domande di trasferimento saranno accolte nella misura e secondo le modalità comunicate annualmente.

Dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria per l'anno scolastico successivo non verranno assegnati trasferimenti.

## **Art. 21 - Centro Giochi Pomeridiano**

**1.** Il Centro Giochi Pomeridiano è un servizio di orario integrativo, attivo in diverse strutture, che prevede la permanenza presso il Nido d'infanzia oltre il normale orario di funzionamento del servizio, coprendo la fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

**2.** Le richieste di accesso al servizio possono essere presentate contestualmente alla domanda di ammissione al servizio nidi d'infanzia, oppure con apposito bando aperto a tutti gli utenti inseriti nelle strutture e non iscritti al servizio di Centro Giochi (nuovi e vecchi iscritti), purché in possesso dei requisiti.

**3.** I posti previsti al Centro Giochi Pomeridiano sono limitati e pertanto l'assegnazione avviene sulla base del seguente ordine di condizioni:

**a)** genitori entrambi impegnati in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00);

**b)** genitori entrambi turnisti oppure un genitore turnista e l'altro genitore impegnato in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00);

**c)** genitori entrambi studenti universitari, dietro presentazione del calendario annuale delle lezioni pomeridiane, oppure solo un genitore studente e l'altro genitore impegnato in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00);

**4.** A parità di condizioni, l'assegnazione al servizio avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- data di nascita del bambino (precede il maggiore d'età).

**5.** I genitori dei bambini, che frequentano una struttura nella quale è organizzato il Centro Giochi Pomeridiano, possono farne richiesta anche durante l'anno scolastico, qualora non sia prevista l'iscrizione a mezzo apposito bando annuale. L'ammissione al servizio avverrà in base alla disponibilità di posti.

**6.** I bambini ammessi al Centro Giochi Pomeridiano conservano tale diritto anche durante i periodi in cui i genitori sono assenti dal lavoro a qualsiasi titolo.



7. Eventuali variazioni, durante la permanenza al servizio, della situazione lavorativa dei genitori di bambino ammesso al servizio, devono essere comunicate entro 15 giorni dal loro sopravvenire.

8. La rinuncia al servizio deve essere inoltrata tramite mail o mezzo dei servizi online.

9. Verranno messe in lista d'attesa:

a) le domande non soddisfatte per mancanza di posti;

b) le domande che non rispondono alle condizioni di cui al comma 3. In presenza di posti disponibili, la Commissione di cui all'art. 16, previo accurato esame dell'istanza, potrà concedere l'ammissione al servizio limitatamente all'anno scolastico in corso.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità indicate dal presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Assegnazione posti in convenzione presso Strutture private**

1. L'Amministrazione Comunale può acquisire posti presso gestori privati di servizi per la prima infanzia 0/3 anni, indicati nei bandi annuali.

2. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

3. L'assegnazione di un posto in convenzione è definitiva fino al passaggio alla scuola d'infanzia e non dà diritto alla richiesta di trasferimento per l'anno scolastico successivo.

4. Per il trasferimento in altre Strutture deve essere ripresentata, nei termini del nuovo Bando, una nuova domanda. Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando il posto dell'anno precedente. Dopo tale data sarà confermato il posto in convenzione.

5. Le rinunce al servizio sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla convenzione: la quota di iscrizione, la quota per orari prolungati e il servizio estivo, oltre a quanto stabilito nei contratti annuali stipulati tra la famiglia e il Gestore.

7. Le modalità di pagamento per la frequenza e le eventuali riduzioni per assenze durante l'anno scolastico saranno regolamentate dal Gestore a cui è affidato il servizio.

### **TITOLO IV - SERVIZI INTEGRATIVI (0-3 ANNI)**

#### **Art. 23 - Spazio Bambini**

1. Lo Spazio Bambini è un servizio a breve permanenza che offre accoglienza giornaliera ai bambini da 1 a 3 anni e funziona in orario antimeridiano, per un massimo di 5 ore. I bambini vengono affidati dalle famiglie ad un'educatrice di riferimento ed entrano a far parte di un gruppo stabile. Nel periodo di permanenza non è previsto il pasto. Sono predisposti spazi specifici per il riposo dei bambini.

2. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 24 - Centro per Bambini e famiglie**

1. I Centri per bambini e famiglie si rivolgono a tutte le famiglie con bambini entro i 3 anni di età, che non frequentano altri servizi per l'infanzia, offrendo spazi, situazioni e materiali adeguati, possibilità di incontri stabili e significativi in piccoli gruppi.

2. I Centri per Bambini e famiglie sono luoghi di incontro dove i bambini fanno nuove amicizie, giocano con i coetanei e vivono esperienze esterne a quelle dell'ambito familiare; i genitori (o i nonni, oppure le babysitter) hanno occasione di incontrare altri genitori ed osservare il proprio bambino mentre gioca.

3. I Centri per bambini e famiglie sono in funzione di norma a settembre a giugno e sono strutturati in turni settimanali di uno o due pomeriggi. La frequenza del bambino è prevista con la presenza di un adulto accompagnatore.

4. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e vengono ricevute direttamente dal Gestore.

### **TITOLO V - SERVIZI DOMICILIARI (0-3 ANNI)**

#### **Art. 25 - Educatore Domiciliare e Piccolo Gruppo Educativo**

1. L'Educatore Domiciliare è un servizio che accoglie al massimo 5 bambini. L'educatrice domiciliare può svolgere l'attività presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal Comune o da altro soggetto. Il servizio è rivolto a bambini da 12 mesi a 3 anni.

2. Il Piccolo Gruppo Educativo è un servizio educativo che accoglie un massimo di 7/8 bambini e può essere organizzato presso la residenza dell'educatore, in spazi appositamente organizzati, o altra struttura dedicata. Il servizio è rivolto a bambini da 4 mesi a 3 anni. E' prevista l'accoglienza dei bambini al di sotto dei 9 mesi solo se il pasto viene confezionato all'interno del servizio in una cucina dedicata.

3. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

### **TITOLO VI – SERVIZIO SCUOLE D'INFANZIA**

**(3/6 ANNI)**

#### **Art. 26 - Requisiti per l'accesso**

1. Per l'accesso al servizio Scuole dell'infanzia possono presentare domanda le famiglie di bambini da 3 a 5 anni compiuti entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione, le famiglie dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, sulla base di specifiche disposizioni emanate annualmente dal

Ministero dell'Istruzione competente che disciplinano l'anticipo scolastico. Tali utenti potranno essere ammessi al servizio a condizione che vi sia disponibilità di posti e che siano esaurite le liste d'attesa.

#### **Art. 27 – Graduatoria**

La graduatoria per l'ammissione al servizio sarà formulata sulla base dei criteri previsti al Titolo II, artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

#### **Art. 28 - Assegnazione del posto**

1. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 8 (Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti) e 9 (Criteri di priorità).

2. E' consentito indicare la propria preferenza per un numero limitato di strutture, secondo le modalità indicate nel bando.

3. In mancanza di disponibilità di posti per le preferenze espresse nel modulo di domanda di accesso al servizio, il bimbo resterà inserito nella graduatoria della lista d'attesa di cui all'art.11, in quanto non vengono assegnate strutture non richieste dalla famiglia.

4. Qualora venga assegnato un posto che non corrisponde alla prima scelta espressa, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa per la prima preferenza fino a 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando l'assegnazione ottenuta. Dopo tale data verrà considerato definitivo il posto assegnato. In caso di rifiuto della struttura assegnata, l'utente potrà rimanere in lista d'attesa sulle altre strutture che, in ordine di preferenza, sono state indicate con ordine precedente come disciplinato all'art. 12.

5. Le rinunce al posto presentate successivamente al termine di 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria sono disciplinate dall'art. 13 (Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti).

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso in cui risultassero dei posti ancora disponibili, di rendere noti i posti eventualmente rimasti liberi per ogni singola struttura, unitamente al termine entro il quale gli utenti potranno richiedere l'aggiunta di altre preferenze o variazioni di quelle già espresse. Dopo tale termine saranno attribuiti i posti in base al punteggio.

7. L'assegnazione alla specifica tipologia di servizio di cui all'art. 7 (Formazione della graduatoria) è vincolante per tutto il periodo di permanenza del bambino nel Servizio 3/6 anni.

8. Il passaggio ad altra tipologia di servizio (ad es. da scuola comunale a statale o convenzionata e viceversa) può avvenire a seguito di presentazione di nuova domanda nel successivo anno scolastico.

Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa, fino al termine di 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando il posto dell'anno precedente. Dopo tale data sarà confermata la precedente assegnazione.

9. I fratelli e i gemelli non verranno inseriti e/o trasferiti nella stessa sezione di Scuola d'Infanzia o Sperimentale 0/6.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità indicate dal presente Regolamento

### **Art. 29 - Trasferimento ad altro plesso scolastico**

1. Il trasferimento ad altro plesso è possibile solo nell'anno scolastico successivo all'interno delle Scuole d'Infanzia Comunali (gestione diretta e indiretta).
2. Le richieste di trasferimento da scuola d'infanzia comunale ad altra scuola d'infanzia comunale, hanno priorità sulle domande di iscrizione. Le domande di trasferimento saranno accolte nella misura e secondo le modalità comunicate annualmente.

Dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria per l'anno scolastico successivo non verranno assegnati trasferimenti.

### **Art. 30 - Centro Giochi Pomeridiano**

1. Il Centro Giochi Pomeridiano è un servizio di orario integrativo, attivo presso diverse strutture, che prevede la permanenza presso la Scuola d'infanzia oltre il normale orario di funzionamento del servizio, coprendo la fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

2. Le richieste di accesso al servizio possono essere presentate contestualmente alla domanda di ammissione al servizio scuole d'infanzia, oppure con apposito bando aperto a tutti gli utenti inseriti nelle strutture e non iscritti al servizio di Centro Giochi (nuovi e vecchi iscritti), purché in possesso dei requisiti.

3. I posti previsti al Centro Giochi Pomeridiano sono limitati e pertanto l'assegnazione avviene sulla base del seguente ordine di condizioni:

**a)** Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00);

**b)** Genitori entrambi turnisti oppure un genitore turnista e l'altro genitore impegnato in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00);

**c)** Genitori entrambi studenti universitari, dietro presentazione del calendario annuale delle lezioni pomeridiane, oppure solo un genitore studente e l'altro genitore impegnato in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00);

4. A parità di condizioni, l'assegnazione al servizio avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- età del bambino (precede il maggiore di età).

5. I genitori dei bambini, che frequentano una struttura nella quale è organizzato il Centro Giochi Pomeridiano, possono farne richiesta anche durante l'anno scolastico, qualora non sia prevista l'iscrizione a mezzo apposito bando annuale. L'ammissione al servizio avverrà in base alla disponibilità di posti.

6. I bambini ammessi al Centro Giochi Pomeridiano conservano tale diritto anche durante i periodi in cui i genitori sono assenti dal lavoro a qualsiasi titolo.

7. Eventuali variazioni, durante la permanenza al servizio, della situazione lavorativa dei genitori di bambino ammesso al servizio, devono essere comunicate entro 15 giorni dal loro sopravvenire.

8. La rinuncia al servizio deve essere inoltrata tramite mail o mezzo dei servizi online.

9. Verranno messe in lista d'attesa:

a) le domande non soddisfatte per mancanza di posti;

b) le domande che non rispondono alle condizioni di cui al comma 3. In presenza di posti disponibili, la Commissione di cui all'art. 16, previo accurato esame dell'istanza, potrà concedere l'ammissione al servizio limitatamente all'anno scolastico in corso.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità indicate dal presente Regolamento.

#### **Art. 31– Posti in convenzione presso Strutture private**

1. L'Amministrazione Comunale può reperire posti in Scuole d'Infanzia Private, secondo le modalità che verranno definite di volta in volta con apposito atto dalla stessa.

#### **Per le convenzioni ancora in essere si applicano i commi di seguito riportati:**

2. L'assegnazione dei posti agli utenti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

3. L'assegnazione di un posto in convenzione è definitiva fino al passaggio alla scuola primaria e non dà diritto alla richiesta di trasferimento in scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico successivo.

4. Per il trasferimento in Scuola d'infanzia comunale deve essere ripresentata, nei termini del nuovo Bando, una nuova domanda. Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando il posto dell'anno precedente.

Dopo tale data sarà confermato il posto in convenzione

5. Le rinunce al servizio sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla convenzione: la tassa di iscrizione, il servizio di orario prolungato e il servizio estivo oltre a quanto stabilito nei contratti annuali stipulati tra la famiglia e il Gestore.

7. Le modalità di pagamento per la frequenza e le eventuali riduzioni per assenze durante l'anno scolastico saranno regolamentate dal Gestore a cui è affidato il servizio.

### **TITOLO VII – SERVIZI SPERIMENTALI (0-6 ANNI)**

#### **Art. 32- Servizi Sperimentali 0/6 anni**

1. I Servizi Sperimentali sono servizi organizzati in strutture a gestione comunale e propongono un'esperienza educativa in un unico gruppo sezione di bambini appartenenti ad una fascia di età diversificata.

2. Sono rivolti a tutte le famiglie con bambini in età dai 18 mesi ai 5 anni e funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

**3.** Ogni sezione è composta da un totale di 25 bambini di cui n. 10 bambini dai 18 ai 36 mesi e n. 15 bambini da 3 a 5 anni e prevede la presenza di n. 2 educatori e n. 1 insegnante.

**4.** Per le famiglie dei bambini in età 18/36 mesi, che intendono proseguire il percorso nella sezione sperimentale, è possibile la continuità nello stesso gruppo sezione nel passaggio al sottogruppo di scuola dell'infanzia.

**Le famiglie che non intendono proseguire il percorso nella sez 0/6 devono presentare una nuova domanda.**

Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria.

Dopo tale data sarà confermata la precedente assegnazione.

**5.** L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

## **TITOLO VIII – SERVIZI ESTIVI (0-6 ANNI)**

### **Art. 33- Servizi Estivi per la prima infanzia (0/3 anni) e per l'infanzia (3/6 anni)**

**1.** L'Amministrazione Comunale può organizzare un servizio di accoglienza estivo per i mesi di luglio e prima decade di agosto, per bambini in età da 0 a 6 anni.

**2.** Possono usufruire di tali servizi i bambini che frequentano i Nidi d'infanzia, gli Spazi bambino, i Servizi sperimentali 0/6 e le Scuole d'infanzia comunali (gestione diretta e partecipata) e statali. Non è consentito l'accesso ai bambini ammessi ai posti in convenzione presso strutture private.

**3.** La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente al gestore individuato dal Comune.

**4.** In caso di domande eccedenti la ricettività stabilita annualmente nelle strutture individuate come sede dei servizi estivi, i posti verranno assegnati sulla base del seguente ordine di condizioni:

**a)** situazioni supportate da relazione dell'assistente Sociale del Comune di Parma o bambini che presentano disabilità certificate da Servizi Sanitari Pubblici;

**b)** nucleo con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto oppure nucleo con mono genitore impegnato in attività lavorativa;

**c)** provenienze dai plessi individuati quale bacino di utenza per la struttura destinata a sede del servizio estivo;

**d)** famiglia con due o più figli che si iscrivono al servizio estivo 0/6 anni;

**e)** numero dei figli entro i 13 anni;

A parità di posizione l'ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino (precede il maggiore di età).

5. Le domande di bambini con un solo genitore lavoratore (escluso il caso di mono genitore lavoratore) verranno prese in considerazione, a disponibilità di posti, esaurite le domande presentate da entrambi i genitori occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto.

## **TITOLO IX – SERVIZI ESTIVI (over 6 ANNI)**

### **Art. 34 - Centri estivi**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale organizzare, nel periodo estivo, servizi diurni per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (fino a 17 se con disabilità certificata).

2. I servizi diurni, denominati Centri Estivi, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e sono organizzati in turni differenziati, indicativamente di 1 settimana, con orari diversi che possono prevedere l'accoglienza dei bambini e ragazzi per tutta o anche solo parte della giornata. Si svolgono in città o nelle immediate vicinanze e non prevedono il pernottamento.

3. L'Amministrazione può organizzare i servizi suddetti direttamente oppure esternalizzandone la gestione o ancora attraverso l'accreditamento di Enti in possesso di requisiti idonei.

4. L'Amministrazione approva ogni anno l'albo dei fornitori legittimati alla gestione dei centri estivi e definisce le modalità e i criteri per usufruire dei voucher a sostegno delle famiglie per favorire la frequenza agli stessi.

### **Art. 35 - Accesso ai Centri estivi**

1. Per accedere ai Centri estivi gli utenti individuano i propri fornitori tra gli enti selezionati attraverso accreditamento o esternalizzazione e si rivolgono direttamente ad essi per le iscrizioni ai servizi.

2. I bambini con disabilità certificata (legge 104/1992), già in carico ai Servizi Educativi (Scuole dell'infanzia) o al Servizio per l'inclusione scolastica per i quali, in base alla diagnosi funzionale, risulta la necessità di un supporto educativo assistenziale a scuola potranno usufruire dell'intervento educativo a supporto della frequenza al centro estivo con le modalità previste da apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale.

### **Art. 36 - Agevolazioni economiche per la frequenza a Centri estivi**

Ai fini delle iscrizioni a tutti i servizi estivi, accreditati e non di cui al comma 3 dell'art. 34, l'Amministrazione Comunale, sulla base della disponibilità di bilancio, applica ai residenti nel Comune di Parma agevolazioni economiche che tengono conto delle condizioni socio-economiche della famiglia.

## **CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 37 – Controlli sulle domande di accesso oggetto del Regolamento**

1. Relativamente alle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nei moduli di domanda per l'accesso ai servizi oggetto del presente Regolamento, e per le eventuali relative agevolazioni tariffarie, il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste

dagli artt. 71 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione comunale sui controlli.

**2.** Vengono individuati tre casi di esito negativo dei controlli:

**a.** Qualora il richiedente non consegni entro il termine previsto uno o più documenti necessari per accertare gli stati/fatti/qualità personali dichiarati.

**b.** Qualora il richiedente non provveda entro il termine previsto a regolarizzare/completare dichiarazioni relativamente alle quali è stata rilevata dall'ufficio la presenza di irregolarità e/o omissioni non costituenti falsità.

**c.** Qualora vengano accertati dall'ufficio stati/fatti/qualità personali diversi da quelli dichiarati, quindi si rivelino false le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive sottoscritte.

**3.** L'esito negativo dei controlli relativi a dichiarazioni sostitutive di stati/fatti/qualità riguardanti la condizione di lavoro o i punteggi correlati a disagi di lavoro, determina la revoca del punteggio provvisoriamente assegnato sulla base dell'autocertificazione, in relazione al criterio sottoposto a controllo con esito negativo, con la sola esclusione dei servizi estivi 6-14, per i quali l'esito negativo del controllo determina il rifiuto complessivo della domanda presentata.

Nel caso in cui l'iter dei controlli si concluda successivamente alla pubblicazione della graduatoria, le domande sottoposte a controllo con esito negativo potranno essere collocate in lista d'attesa a seguito della revoca dei punteggi prevista dai punti precedenti.